

Atto Costitutivo Mörbido APS



In data 01/03/2024 alle ore 9 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Bologna, via Augusto Gaudenzi 13, si sono riuniti i/le Sigg.ri/re:

1. NIKE BARAGLI, nata a Bologna il 01/02/1990, Cf BRGNKI90B41A944K, residente a Bologna in via Fonti di Casaglia 12
2. NICCOLÒ BALDI, nato a Bologna il 18/07/1984, Cf BLDNCL84L18A944Y, residente a Bologna in Via Giovanni Boccaccio 11
3. GLORIA GRANATINI nata a Tolentino il 07/11/1988, Cf GRNGLR88S47L191D residente a Bologna in via Antonio Zoccoli 17
4. LAURA MAZZOLI, nata a Medicina (BO) il 13/01/1988, Cf MZZLRA88A53F083Q residente a Bologna in Via Giovanni Boccaccio 11
5. ALESSANDRO MORANA, nato a Como il 29/10/1986, Cf MRNLSN86R29C933Y residente a Bologna in via Antonio Zoccoli 17
6. ANNA ROMANI, nata a Brescia il 08/07/1985, Cf RMNNNA85L48B157R residente a Bologna in via Ferrarese 4
7. LORENZO RONDINELLI, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 27/02/1985, Cf RNDLNZ85B27C265X, residente a Faenza (RA) in Corso Baccarini 30

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e culturale.

Viene nominato presiedere della riunione la Sig.ra Nike Baragli la quale accettando chiama all'incarico di Segretaria la Sig.ra Gloria Granatini.

La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e culturale, non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i/le giovani ed i/le cittadini/e tutti/e che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: **Mörbido APS** e che la sua sede legale sia posta in Bologna, via Augusto Gaudenzi 13.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Handwritten signatures:
Nike Baragli
Gloria Granatini
Laura Mazzoli
Alessandro Morana
Anna Romani
Lorenzo Rondinelli

Il/La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale ARCI APS (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva.

I/le soci/e prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS, di accettarne lo Statuto, compresa espressamente la clausola relativa al Collegio dei Garanti quale strumento di definizione delle eventuali controversie, e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

Il/La Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i soci:

- Nike Baragli
- Gloria Granatini
- Laura Mazzoli

I consiglieri eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Nike Baragli

Vicepresidente: Gloria Granatini

Tesoriere: Laura Mazzoli

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i firmatari del presente documento, in qualità di soci e/o eletti, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci dell'Associazione, libero a tutti/e i/le cittadini/e a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 10.

Il/La Segretario

Il /la Presidente

Nike Baragli
Gloria Granatini
Laura Mazzoli
Nike Baragli *Laura Mazzoli*

Nike Baragli

Fornitura di materiale di consumo per l'Ufficio di Rologio A. ...
L'Ufficio di Rologio A. ha richiesto la fornitura di materiale di consumo per l'anno 1982. ...
L'Ufficio di Rologio A. ha richiesto la fornitura di materiale di consumo per l'anno 1982. ...

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di ROLOGIO A

registrato il. 4/3/24 Serie 3 al N° 603

Spese e

Importo 900,00

IL DIRETTORE TERRITORIALE
PI BOLOGNA I

IL FUNZIONARIO*
Patrizia Lorenzini



Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni fornite dal contribuente. ...
L'Amministrazione ha provveduto a verificare l'esattezza delle dichiarazioni fornite. ...
L'Amministrazione ha provveduto a verificare l'esattezza delle dichiarazioni fornite. ...

Il Funzionario
[Signature]

[Signature]

[Signature]



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE MÖRBIDØ APS" DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni,

"MÖRBIDØ APS"

(denominata Associazione nel presente testo) in data 01/03/2024 con sede legale in Comune di Bologna (BO).

L'associazione si dichiara antifascista e si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione o marginalizzazione legata all'età, al genere, all'origine, all'orientamento sessuale e alla condizione sociale; per questo l'associazione incoraggia un approccio intergenerazionale, intersezionale, promuovendo inclusione, cultura e innovazione attraverso forme di aggregazione socio-culturali ispirate alla tolleranza reciproca.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- Il sostegno alla neogenitorialità e ai primi anni di costituzione delle famiglie con figli/e, in ottica prevalentemente ludico-ricreativa, con l'obiettivo di incentivare la costituzione di nuove reti sociali che possano contribuire a prevenire l'isolamento sociale del target, legato a una molteplicità di fattori, tra cui la destrutturazione della famiglia tradizionale;
- La promozione di una socialità intergenerazionale, di spazi di svago sicuri per tutti/e,

Handwritten signature or initials on the left side of the page.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (co. 1 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (co. 1 lettera k);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (co. 1 lettera m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (co. 1 lettera n);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (co. 1 lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (co. 1 lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (co. 1 lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (co. 1 lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (co. 1 lettera w).

col
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

In particolare – a titolo esemplificativo benché non esaustivo – l'Associazione si impegna a promuovere varie attività quali:

- ideare, organizzare e realizzare progetti culturali come, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- organizzare attività di educazione, formazione, ricerca e consulenza;
- fornire supporto e formazione ad altre realtà che mirano a incentivare l'inclusione dell'infanzia come target di riferimento
- promuovere attività motorie/sportive per valorizzare la relazione adult*/bambin*
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, libri, vocabolari, audiovisivi, strumentazione informativa, materiale vario ed attrezzatura musicale
- la realizzazione di iniziative editoriali quali riviste, opuscoli, bollettini sia su supporto cartaceo che on line;
- organizzare viaggi educativi e soggiorni in Italia ed all'Estero, nonché la gestione diretta di servizi e strutture ricreative.
- contribuire a moltiplicare gli spazi destinati alla prevenzione dell'isolamento sociale delle famiglie con figl* e sostenere politiche di sensibilizzazione verso una progettazione urbana con prospettiva di genere, con una particolare attenzione all'infanzia come portatrice di esigenze specifiche.

[Signature]

pensati con l'attenzione all'inclusione delle esigenze di fasce di età diverse, anche a sostegno di una genitorialità più condivisa, con l'obiettivo non ultimo di sviluppare una comunità spontanea e collaborativa;

- La promozione di spazi a sostegno della conciliazione dei lavori di cura e non, cercando, attraverso allestimenti e iniziative adeguati all'infanzia, di trovare misure a sostegno delle difficoltà più comuni legate alle politiche di congedi parentali;
- La promozione della collaborazione e dei processi partecipativi;
- La sperimentazione di modelli educativi innovativi e di attività educative dedicate all'infanzia (es. campi estivi, laboratori, ecc.) finalizzate all'inclusione sociale e al contrasto delle discriminazioni;
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della solidarietà umana tra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- La crescita del benessere delle persone, della partecipazione democratica alla cultura e della socialità, nonché la sensibilizzazione dei cittadini all'interculturalità e all'antirazzismo promuovendo una cultura di pace per costruire rapporti interculturali di rispetto reciproco tra tutti i cittadini;
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
- L'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive ricreative e di socialità;
- La promozione di stili di vita alternativi volti alla valorizzazione della cultura alimentare, della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e del rispetto della natura;
- L'individuazione di spazi e luoghi associativi che possano favorire l'auto organizzazione e la creazione di nuove community tematiche;
- La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico;
- La comunicazione l'informazione, l'editoria, l'emittenza radio televisiva e web, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- Organizzare attività di formazione e produzione di iniziative di informazione e comunicazione multimediale (radio, video, web) con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
- Le attività di formazione, informazione e aggiornamento anche professionale rivolte ai cittadini, al mondo della scuola, ai docenti ed agli studenti di ogni ordine e grado;
- Le attività di organizzazione e di promozione di espressioni culturali, spettacolo, animazione, intrattenimento, informazione e di crescita civile, organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture educative;
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando nelle forme previste dalla normativa vigente, alla gestione delle strutture e delle iniziative promosse dalle Istituzioni;

Art.3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (co. 1 lettera d);

AM
AB
LM
AB

AM

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minorenni e le minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e

qa
A
B
B
M
B

AK

- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Art. 8

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei/le soci/e.
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato ARCI APS territoriale.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'espulsione del Socio, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà

- dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 11

Il provvedimento di espulsione dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- dai contributi associativi;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- da erogazioni e donazioni;
- da entrate da convenzioni;
- da rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- da erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati;
- da erogazioni liberali di associati e di terzi;
- dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche

CA
AB
AB
AB
AB

coll.

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;

- dalle raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- da qualsiasi altra entrata diversa e non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati e le associate durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS.

Una proroga, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS, o nel caso in cui la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci e delle socie e comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l.a./Il Presidente



È organo di garanzia:

- l'Organo di controllo o il/la Revisore/a legale nei casi previsti per legge.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17

L'assemblea generale dei soci e delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci e tutte le socie.

Hanno diritto di voto i/le soci/e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci/c che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli/le amministratori/trici non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dalla o dal presidente del Comitato ARCI APS Territoriale di riferimento.

Art. 19

L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 20 e 31, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/c e delibera a maggioranza dei voti dei/le presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio/e.

CA
S
S
M
NB

adk

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli/le associati/e e il voto favorevole dei 3/5 dei/le presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei/le 3/4 dei soci/e.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'assemblea stessa. Il/la presidente dell'assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del/la segretario/a che li firma insieme al/la presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci e delle socie per la consultazione.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità del/la socio/a che partecipa e vota.

Art. 22

L'Assemblea dei soci e delle socie, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approvi il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i/le componenti degli organismi di controllo e garanzia;

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ

edit

- nomina e revoca l'organo di controllo o il/la revisore/a legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei/le soci/e;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- La/il Presidente;
- La/il Vicepresidente;
- La/il tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.



Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui, con apposita delibera, siano stati delegati uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.10;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei/le Consiglieri/e.



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre Consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il/la Presidente, o in sua vece il/la Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei/lle suoi/sue componenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/lle Consiglieri/e.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci e delle Socie che richiedano di consultarlo.

È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del/la consigliere/a che partecipa e vota.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

La/il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

CA
SA
NB
SA
SA
SA
NB

SA

Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ORGANO/I DI GARANZIA

Art. 30

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the initials "NB" at the bottom.

Handwritten initials on the left margin.

CA
~~AB~~
JB
AM

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e delle leggi vigenti.

Il/la Presidente

M. Di

il/la Segretario

Alora Di

Alessandra

Adriano

Luigi

Laura Monaldi



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Bologna
il 4/3/24
Registrato al n. 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

IL FUNZIONARIO*
Patrizia Borione

